



**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e della Brianza**

**REGOLAMENTO**  
**DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**  
**DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 73 del 30.11.2011

IL SINDACO  
(Ezio Colombo)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Mendicino dr. Giuseppe)



## **Art. 1**

### ***Oggetto del Regolamento***

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, è l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## **Art. 2**

### ***Funzioni del Consiglio Tributario***

1. Il Consiglio tributario è organo tecnico con funzioni consultive e propositive in materia di contrasto all'evasione fiscale e contributiva secondo quanto previsto dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e dall'articolo 18 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

2. Il Consiglio tributario ha lo scopo di agevolare lo scambio di informazioni tra i membri appartenenti a diverse aree per la congiunta disamina di problematiche inerenti l'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva. In tale contesto il Consiglio tributario potrà concordare strategie, ambiti prioritari di controllo e potrà formulare proposte e progetti operativi.

3. Il Consiglio tributario effettua le segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS di elementi utili alla determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

4. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

5. Il Consiglio Tributario esamina le dichiarazioni, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime indicando fatti ed elementi rilevanti.

6. In occasione della sua prima seduta il Consiglio tributario delibererà in ordine alle forme di collaborazione del Comune con l'Agenzia del Territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78 del 2010.

## **Art. 3**

### ***Composizione del Consiglio tributario***

1. Il Consiglio tributario è composto dai seguenti membri:

- il Responsabile del Settore Finanziario, che assume la carica di Presidente e nomina un Vicepresidente;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il Responsabile del Servizio Tributi;
- il Responsabile del Servizio anagrafe;
- il Responsabile del SUAP (Commercio);
- il Responsabile del Servizio Edilizia/Urbanistica.

2. I singoli membri possono nominare un membro supplente il quale sostituisce il titolare nelle sedute del Consiglio in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.

3. Il Consiglio tributario è rappresentato dal suo Presidente.

## **Art. 4**

### ***Durata del Consiglio tributario***

1. Il Consiglio tributario resta in carica finché non formalmente abrogato mediante adozione di apposita delibera consiliare in tal senso.

2. La decadenza del Consiglio tributario si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento.

## **Art. 5**

### ***Attività e funzionamento del Consiglio tributario***

1. L'attività del Consiglio tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

2. La convocazione del Consiglio tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri senza l'osservanza di particolari formalità. Di norma il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.

3. Le sedute del Consiglio tributario sono riservate e di ogni seduta è redatto un verbale.

4. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Alle sedute del Consiglio Tributario assiste anche un segretario, nominato dal Presidente e scelto tra i dipendenti comunali o tra i dipendenti dei soggetti che collaborino con l'ente stesso nell'attività di accertamento tributario. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente.

6. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

## **Art. 6**

### ***Obblighi dei consiglieri***

1. I soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio tributario sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in merito alla conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante le segnalazioni relative ai contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti, fermo restando che la violazione del segreto d'ufficio espone a tutte le relative conseguenze di legge.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardino o che riguardino il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

## **Art. 7**

### ***Rapporti con l'amministrazione comunale***

1. Le sedute del Consiglio tributario si tengono, di regola, in un'apposita sala della sede comunale.

2. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio tributario si avvale, senza aggravio di spese, del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, previa specifica deliberazione del Consiglio tributario, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

## **Art. 8**

### ***Trattamento economico dei componenti***

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2010, i membri del Consiglio tributario non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

## **Art. 9**

### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.